



TRIBUNALE DI MASSA
Sezione Fallimentare
r.g. n. 1/2020

REV. 7/2021

Il Giudice delegato nella procedura in epigrafe indicata, Dott. Alessandro Pellegri, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 14 quinquies legge n. 3/2012

- Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss. Legge 3/2012 depositata da "ANTICO FORNO DI MAZZANTI CINZIA & C. S.N.C." rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Cancogni Carlotta Maria con l'ausilio dell'OCC Dott. Avv. Paolo Martini e Dott. Federico Breschi ;
- Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. 3/2012;
- Ritenuto che l'istante versa in condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. 3/2012;
- Rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, l. 3/2012, avendo il proponente prodotto documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
- Rilevato che alla domanda dell'istante è stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi recante i contenuti di cui all'art. 9, comma 3bis, lett. a), b), c), d), e), l. 3/2012;
- Rilevato che la domanda soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 14ter L. 3/2012;
- Rilevato che non emergono elementi tali da far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- Rilevato che il limite di cui all'art. 14ter comma 6 lett b) concernente i redditi e i guadagni da non comprendere nella liquidazione può essere fissato in € 2.000,00 mensili (sulla base dei dati evincibili dalla relazione particolareggiata depositata dall'OCC).
- Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un liquidatore, il quale dovrà rispettare i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello relativo alla pubblicità idonea a garantire la massima diffusione possibile della notizia della vendita;
- Letto e applicato l'art. 14 quinquies l. 3/2012;

P.Q.M.

DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione del patrimonio di "L'ANTICO FORNO DI MAZZANTI CINZIA & C. S.N.C.";

NOMINA

Liquidatori ETOMAS TONARELLI, professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, R.D. 267/1942;

DISPONE che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura.

ORDINA

La pubblicazione del presente decreto nella sola parte dispositiva, a spese del ricorrente, sul sito del Tribunale di Massa (www.tribunalemassa.it) e sul sito www.asteannunci.it, nonché l'annotazione nel registro delle imprese ;

ORDINA

La trascrizione del presente decreto sul bene mobile registrato indicato in ricorso, a cura del liquidatore;

FISSA

Nella misura di € 2.000,00 mensili l'importo non compreso nella liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6° lett. b) l. n. 3/2012, al netto delle eventuali imposte;

INFORMA

che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Manda alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di legge.

Massa, 8/11/2020 2021

Il Giudice delegato

Dott. Alessandro Pellegri

Depositato in Cancelleria il

13/11/2021
IL CANCELLIERE
Dott. Raffaele PEPPE